

COMMISSIONE DEL CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

OGGETTO DEL LAVORO

Giusta il deliberato del Consiglio delle Camere Penali Italiane dell'11 febbraio 2022, in Catanzaro, si rimette all'attenzione del medesimo Consiglio la relazione elaborata dalla commissione coordinata da Marco Siragusa (CP Trapani) e composta da Valentina Alberta (CP Milano), Laura Antonelli (CP Pisa), Vincenzo Comi (CP Roma), Fabrizio Cravero (CP Imperia-Sanremo), Fabio Ferrara (CP Palermo), Luca Maggiore (CP Firenze), Valerio Murgano (CP Catanzaro), Guglielmo Starace (CP Bari) e Gabriele Terranova (CP Prato)

MAILING LIST DEI COMPONENTI craverof@libero.it; avv.laurantonelli@gmail.com; marcosiragusa@tiscali.it; comivincenzo@gmail.com; studioavvocatobelluomo@virgilio.it; avv.maggiora@gmail.com; avv.valeriomurgano@yahoo.it; info@gabrieleterranova.it; valentina.alberta@studiolegalealberta.it; studiostarace@yahoo.it; derrico_roberto@libero.it; studioavv.fabioferrara@gmail.com

SOMMARIO

1. Effetti tecnici e giuridici del disallineamento (detenuti, eccezioni, etc.) - Vincenzo Comi, Valentina Alberta, Gabriele Terranova e Fabrizio Cravero 1
2. Riforma Cartabia: art. 611 c.p.p. e misure di prevenzione - Marco Siragusa e Valerio Murgano 3
3. Riforma Cartabia: la rinuncia all'estensione della regola dell'art. 610 comma 5 bis c.p.p. - Guglielmo Starace e Laura Antonelli. 6
4. Riforma Cartabia: eliminazione della regola di rinnovazione dell'istruttoria nel caso di abbreviato - Luca Maggiore e Fabio Ferrara. 7

SEZIONE N. 1) - EFFETTI TECNICI E GIURIDICI DEL DISALLINEAMENTO (DETENUTI, ECCEZIONI, ETC) - VINCENZO COMI, VALENTINA ALBERTA, GABRIELE TERRANOVA E FABRIZIO CRAVERO

La scelta legislativa inserita nell'art. 16 del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228 (c.d. milleproroghe) di prorogare alcune delle disposizioni emergenziali riferite al processo penale al 31 dicembre 2022 ha destato sconcerto.

Si è infatti in tal modo dichiarata la volontà di trasformare istituti eccezionali in stabili strumenti di limitazione dell'intervento delle parti nel processo o in ogni caso di deroga a principi fondamentali del processo accusatorio.

La relazione di accompagnamento del decreto legge forniva chiari indizi in questo senso, affermando: *“in particolare, la proroga delle predette misure - che si sono rivelate assolutamente efficaci per consentire una più rapida trattazione dei processi civili e penali, nel pieno rispetto delle necessarie garanzie procedurali – si rende necessaria in relazione all'attuazione degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato assunti dall'Italia in sede di PNRR, e idealmente dovrebbero saldarsi alle nuove misure allo studio del Governo in sede di recepimento delle deleghe per la riforma del processo civile e penale”*.

Si tornerà sulla motivazione in questione nei paragrafi successivi, ma occorre immediatamente evidenziare come la logica del collegamento con le deleghe per la riforma del processo penale non si applichi affatto al tema che si affronta inizialmente, ovvero la partecipazione a distanza degli imputati e condannati detenuti alle udienze.

In sede di conversione, su **emendamento proposto dall'on. Costa** – in linea con quanto espresso dall'Unione delle Camere Penali Italiane - è stato approvato un comma 1bis che ha specificato che *“l'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo penale, continua ad applicarsi fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

Il disallineamento del termine rispetto all'emergenza epidemiologica è stato dunque eliminato.

Si è invece ritenuto di prorogare sino alla fine del 2022 quelle disposizioni finalizzate ad alleggerire la pressione sugli istituti penitenziari, endemicamente sovraffollati e pesantemente colpiti anche dal punto di vista organizzativo dalla pandemia: ci si riferisce tanto alla norma che introduce (e la stabilizzazione non può che essere auspicata) i colloqui *“a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al presente comma può essere autorizzata oltre i limiti stabiliti dall'articolo 39, comma 2, reg. penit.”* Art. 221, comma 10, D.L. 34/20), nonché alle disposizioni di cui agli artt. 28, 29 e 30 D.L. 137/20, che hanno introdotto licenze straordinarie per semiliberi, permessi straordinari per chi già sia ammesso ai permessi premio o al lavoro all'esterno, detenzione domiciliare semplificata (anche in questo caso non possiamo che auspicare un regime penitenziario più aperto, e dunque ben venga l'eventuale stabilizzazione, insieme ad una organica riforma dell'ordinamento penitenziario che dovrebbe peraltro essere all'ordine del giorno del Governo).

L'allarme rispetto alla proroga ulteriore delle udienze da remoto è dunque temporaneamente cessato.

L'occasione però è utile per svolgere due ordini di considerazioni.

Da un lato, non possiamo non stigmatizzare la pessima riuscita della disposizione in esame, che non ha nella realtà trovato corrispondenza rispetto a quei parametri minimi previsti dall'art. 146bis disp. att. c.p.p. per la c.d. partecipazione a distanza. Lo svolgimento quotidiano delle udienze via “teams” ha mostrato infatti tali e tanti limiti da non poter neppure lontanamente rientrare in quegli standard (visibilità e udibilità reciproca tra tutte le parti, resa impossibile dalla pessima qualità delle connessioni, possibilità della linea riservata con il difensore pressoché inesistente e comunque costantemente monitorata).

D'altro canto, non possiamo che ribadire tutti i dubbi già manifestati in passato rispetto alla partecipazione a distanza come istituto in sé. Se è vero che la Corte costituzionale e la Corte EDU hanno in passato attestato la non contrarietà ai principi della presenza in videocollegamento del detenuto (Corte cost. 342/99 e Corte EDU, Viola c. Italia, 2006), è successivamente ad esse subentrata la L. n. 103/17, con la quale i casi di partecipazione sono stati enormemente ampliati e soprattutto è stata introdotta una presunzione assoluta legata al titolo di reato, che riteniamo non potrebbe oggi superare un nuovo vaglio delle corti supreme. Non possiamo non riprendere un tema che ha a che fare con il fondamentale diritto della persona detenuta di partecipare effettivamente, consapevolmente ed attivamente, al proprio processo, e quindi richiamiamo il documento che qualche anno fa era stato elaborato dall'Osservatorio Doppio binario e che reputiamo straordinariamente attuale (al [link](#)).

S'è già detto come il disallineamento tra lo stato di emergenza (ad oggi 30 marzo '22) e il termine di proroga della normativa pandemica (ad oggi 31 dicembre '22) costituisca il “grimaldello” per scardinare quel che resta del codice di procedura penale del 1989.

La tecnica è quella già sperimentata in passato: come scriveva Giuseppe Prezzolini, <<*In Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla di più provvisorio del definitivo*>>.

La sensazione - *a questo punto una drammatica certezza* - è che il disallineamento costituisca il “tempo conquistato” in attesa dell'emanazione dei decreti delegati della Riforma Cartabia e della “dimora a regime”, nel codice di procedura, delle regole c.d. pandemiche.

In correlazione con il tema del disallineamento occorre allora occuparsi delle riforme che verranno e, per quel che interessa questa sezione, della delega prevista all'art. 12 lettera m) della L. 134/2021¹.

La Riforma è figlia dei lavori della Commissione Lattanzi dalla cui relazione si legge che << ... ***si è prevista l'estensione della trattazione con contraddittorio scritto per tutti i procedimenti***, anche qualora il provvedimento impugnato sia stato pronunciato in dibattimento: vista la natura tecnica del giudizio di cassazione, si ritiene che questa modalità possa assicurare una dialettica adeguata, non essendovi vincoli convenzionali o costituzionali rispetto alla trattazione orale>>.

Quale che sia l'approccio alla questione, siamo in presenza di un evidente “attacco” al sistema dell'oralità introdotto con la codificazione della trattazione scritta quale regola ordinaria del giudizio di impugnazione e, in corollario, con la marginalizzazione della discussione orale della causa ad una mera eventualità.

Non è ben chiaro quali siano le ragioni di tale scelta per il giudizio innanzi la Corte di cassazione; né esse si possono imputare alle esigenze di deflazione del carico, dal momento che le ultime

¹ Dalla legge delega, art. 12 lett. m): “... prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l'intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall'articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che la Corte di cassazione, ove intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza”.

statistiche indicano una riduzione delle pendenze (si veda l'ultimo annuario pubblicato dall'ufficio di statistica della Corte al [link](#)).

Nel sistema che andrà a regime, come si è visto, la trattazione orale della causa è subordinata ad “incidenti procedurali” quali:

- a) la richiesta di parte alla trattazione orale, ma con esclusione dei casi che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 611 c.p.p.;
- b) la trattazione orale ex officio, qualora la Corte di legittimità ritenga la causa “meritevole” di tale modalità (...). Non sono tuttavia indicati i criteri di meritevolezza (...), e il sistema è progettato nella riforma secondo un modello con amplissimi margini di discrezionalità, che, in prospettiva, daranno luogo a numerose questioni di legittimità costituzionale (ce ne occuperemo a breve, a proposito dei procedimenti di prevenzione);
- c) la trattazione orale ex officio secondo la regola Drassich² ove la Corte ritenga possibile dare al fatto una diversa qualificazione giuridica.

A noi pare che un sistema così progettato contravvenga con la premessa, pure spesa nella relazione della Commissione Lattanzi ovvero con “*la portata degli interessi in gioco nel processo penale*”, e segni **una pericolosa inversione del diritto all'udienza, introducendo un “odioso” diritto all'udienza su domanda.**

Non costituisce oggetto del presente lavoro la valutazione politica sulla deroga ai principi del codice di procedura con la trasformazione della regola (il contraddittorio orale) in eccezione.

S'intende però porre l'attenzione sul gravissimo *vulnus* al quale sarà bene porre rimedio in sede di elaborazione dei decreti delegati, tenendo presente che la legge delega (art. 12 lett. m cit.) consente, nella sua formulazione generica, ampi margini di intervento al legislatore delegato.

Con questo obiettivo, dunque, si sottopongono all'attenzione del Consiglio delle Camere Penali Italiane e della Giunta di UCPI le riflessioni che seguono.

Tutti i procedimenti camerale saranno trattati in forma scritta e cartolare dalla Corte di cassazione senza che sia attivabile la richiesta di trattazione orale, e salvo i casi già oggi esclusi dall'art. 611 c.p.p..

² “Si è infine suggerito un criterio di delega finalizzato a evitare riqualificazioni “a sorpresa” da parte della Corte suprema, censurate in un noto caso dalla Corte di Strasburgo (Corte Edu, 11 dicembre 2007 - Ricorso n. 25575/04 – Drassich c. Italia): laddove il giudice di legittimità ritenga possibile una riqualificazione, si dovrà introdurre un meccanismo che consenta di attivare un contraddittorio, nelle forme dell'udienza pubblica, dell'udienza camerale partecipata o non partecipata, a seconda del caso”.

La richiesta di trattazione orale è dunque preclusa per i procedimenti di prevenzione personale e patrimoniale.

Sappiamo come la prevenzione sia ormai in forte ascesa sul “mercato giudiziario” e attraversi indistintamente tutto il territorio nazionale ben oltre il terreno di sua originaria elezione (il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata).

Com'è noto, il D.Lgs. n. 159/2011, c.d. Codice antimafia, ha previsto (artt. 7 e 10) la pubblicità dell'udienza ad istanza di parte, così recependo gli impulsi sia della Corte EDU³ sia della Consulta⁴. Tale regola risulta inconciliabile con la previsione – *che non prevede alcuna possibilità di deroga* – della trattazione scritta dei procedimenti di prevenzione innanzi la Corte di cassazione. Eppure è evidente che le misure di prevenzione incidano sui diritti individuali delle persone a prescindere dalla commissione di un fatto delittuoso e risultino caratterizzate per la loro grave afflittività.

Dalla relazione della Commissione Lattanzi si apprende: ***“Durante i lavori della Commissione si è discussa una possibile soluzione alternativa, che avrebbe superato il meccanismo odierno per cui, nei casi dell’art. 611, comma 1, seconda parte, c.p.p. non si può mai dar luogo a discussione orale: considerato che vi possono essere materie – si pensi ai procedimenti di prevenzione – oppure specifici casi nei quali, pur essendo stato emesso il provvedimento oggetto di ricorso in camera di consiglio, le questioni trattate risultino meritevoli di contraddittorio orale, si era ipotizzata come regola la camera di consiglio non partecipata, salva richiesta motivata di discussione orale del ricorrente o di altra parte, proponibile in ogni caso. Al fine di limitare la discrezionalità della Corte⁵, si erano poi ipotizzati quattro parametri sulla scorta dei quali valutare la domanda, ossia [i] la complessità o [ii] l’innovatività della questione di diritto, ovvero [iii] la speciale importanza del caso o [iv] l’interesse pubblico alla conoscenza del procedimento. Tale proposta non ha però trovato la condivisione unanime dei componenti della Commissione e quindi si è fatto riferimento a un testo meno innovativo, che comunque subordina la trattazione partecipata a una specifica e tempestiva richiesta”.***

³ C.EDU 8.7.2008 Perre c. Italia; 5.10.2010 Bongiorno c. Italia; 2.2.2010 Leone c. Italia; 17.5.2011, Capitanib Campanella c. Italia

⁴ Con la sentenza n. 93 del 12 marzo 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità degli articoli 4 della legge 27.12.1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e 2 – ter della legge 31.05.1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d’appello, nelle forme dell’udienza pubblica.

⁵ Qui è evidente come la stessa Commissione Lattanzi tema la discrezionalità della scelta, che, invece, regola il regime di trattazione dei ricorsi ordinari, ma senza che siano stati disciplinati i casi di deroga alla trattazione scritta disposti *ex officio*.

La relazione, in ultima sintesi, circo-scrive le ipotesi di discrezionalità che, come s'è detto, mancano nel testo di legge approvato. Si tratta di un "arresto" che riteniamo vada recuperato nei decreti delegati.

L'Avvocatura dovrebbe invece rifiutare l'inciso della relazione della Commissione che riduce il problema ad una mera questione sindacal-corporativa (<<Al fine di bilanciare la contrazione dell'oralità in Cassazione e, nello stesso tempo, di valorizzare la procedura scritta, si suggerisce di operare un intervento sulle tariffe forensi, parificando il valore delle "memorie" alla partecipazione del difensore all'udienza di discussione in Cassazione>>). Qui, invece, sono in ballo i diritti dei cittadini ad un giusto ed equo processo!

SEZIONE N. 3) - RIFORMA CARTABIA: LA RINUNCIA ALL'ESTENSIONE DELLA REGOLA DELL'ART. 610 COMMA 5 BIS C.P.P. - GUGLIELMO STARACE E LAURA ANTONELLI.

La coerenza delle richieste dell'Avvocatura che si oppone ad un sistema tendente a valorizzare il contraddittorio scritto anziché quello orale trova un concreto riscontro nella condivisibile scelta di abbandonare l'idea dell'estensione della procedura senza formalità di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato.

Tale estensione, prospettata dalla relazione finale della Commissione Lattanzi, avrebbe comportato un colpo letale all'effettivo esercizio del diritto d'impugnazione, limitando in un ambito ristrettissimo e certamente residuale la possibilità di rivedere una scelta certamente sommaria.

La procedura "senza formalità" così ampliata, piuttosto che dissuadere da quelle impugnazioni sbrigativamente definite dalla relazione "meramente dilatorie", avrebbe comportato una sommarietà dell'esame delle ragioni del ricorrente che si sarebbe certamente tradotta nella neutralizzazione dei suoi diritti.

I ricorsi già assegnati alla settima sezione avrebbero piuttosto necessità di un esame ben più approfondito e di uno smistamento motivato che garantirebbe il cittadino dal rischio di un esame superficiale conseguente sia alla sproporzione tra il numero dei ricorsi e le risicate risorse dedicate all'esame preliminare, sia all'ansia da smaltimento.

E certamente insufficiente a tal fine deve considerarsi quella opposizione motivata (nemmeno con effetto sospensivo) avverso la decisione di inammissibilità delineata dalla relazione della Commissione.

Insomma, piuttosto che dinanzi ad un "filtro tempestivo", i diritti dei cittadini all'impugnazione si sarebbero trovati di fronte ad un muro pressoché invalicabile.

Un ulteriore dubbio emerge in ordine alle prospettive riformatrici delineate nello schema di legge delega proposto dalla Legge Delega Cartabia, mutuato dalla “Commissione Lattanzi”, che ha come orizzonte l’abrogazione del comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. che costituisce un’inversione di tendenza – anzi una sterzata improvvida - rispetto ai principi affermati dalla Corte di cassazione, già prima della c.d. “riforma Orlando”, secondo cui, anche laddove il primo grado si sia celebrato nelle forme del giudizio abbreviato – non condizionato – la rinnovazione istruttoria si impone come condizione legittimante la riforma in peggio della sentenza di proscioglimento dell'imputato.

Una visione unitaria delle indicazioni della delega porta, inevitabilmente, a “leggere” la necessità del riformatore di ridurre gli spazi di garanzia per il cittadino imputato e di azione difensiva.

Testualmente la delega sul divieto di rinnovazione indica di *“modificare l'articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado.”*

La disposizione in oggetto era stata introdotta con L. 103/2017 (art. 1 co. 58), la medesima normativa che aveva reintrodotto il concordato in appello.

La nuova indicazione della delega, di fatto, si inserisce in una delega più complessa che “nasce” in un periodo emergenziale foriero di una chiarissima volontà di allontanamento del difensore dalle aule di Giustizia.

Una linea tristemente evolutiva che non accenna a fermarsi e che ha trovato oggettivo conforto nel recente testo di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe.

La visione del processo si allontana sempre di più dal confronto in aula, dalla presenza fisica del difensore e conseguentemente dell'assistito.

La delega che avvolge il giudizio abbreviato segue e completa la prima parte della delega (sempre in materia di giudizio abbreviato) che testualmente evidenzia di:

- 1) *modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione di giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;*
- 2) *prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell'esecuzione;*

3) abrogare il comma 3 dell'articolo 442 del codice di procedura penale e l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Ecco come il quadro riformatore appare chiaro nella sua interezza di allontanamento da una vera e quantomai necessaria sterzata garantista, così lontana dal progetto di riforma Lattanzi.

Come sappiamo, le Sezioni Unite, interpellate per stabilire se la simmetria del metodo di acquisizione della prova tra primo e secondo grado valga anche per il giudizio a prova contratta, rendendo pertanto non esigibile l'oralità in appello rispetto ad un giudizio di prime cure di tipo cartolare, sono giunte a non ammettere eccezioni ovunque si prospetti la possibilità di un ribaltamento *in peius* della sentenza di proscioglimento di primo grado e a ritenere che, anche nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice che riforma la sentenza impugnata debba avere precedentemente assunto l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni.

Ciò in quanto la sentenza che rovescia l'assoluzione necessita di una «forza persuasiva superiore» idonea a raggiungere il livello di «certezza della colpevolezza», qualificazione che può discendere soltanto dall'adozione del metodo orale dell'accertamento che, ove inapplicato, lascerebbe intatto il dubbio ragionevole «determinato dall'avvenuta adozione di decisioni contrastanti».

Per le Sezioni unite Patalano sopra richiamate, infatti, dalla “costituzionalizzazione del giusto processo” deriva la configurabilità del giudizio di appello che abbia ribaltato una sentenza assolutoria, pur se a seguito del rito abbreviato, come “nuovo” giudizio, dove il dubbio sull'innocenza è superabile mercè l'impiego del metodo epistemologicamente più appagante, quello orale ed immediato; ne è discesa la recessività del consenso dell'imputato a che la sua posizione sia decisa *ex actis*, rispetto alla necessità, costituzionalmente imposta, di pervenire ad una condanna che sia equa ed espressiva del “giusto processo”.

Ed ancora.

Poiché la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio richiede «percorsi epistemologicamente corretti, argomentazioni motivate circa le opzioni valutative della prova, giustificazione razionale della decisione, standard conclusivi di alta probabilità logica», non si ritiene che la sua applicazione vari in funzione del metodo istruttorio adottato in prime cure, né che la garanzia rappresentata dal ricorso al metodo di accertamento più attendibile - ossia alla assunzione della prova in contraddittorio, in grado di superare la semplice rivalutazione delle carte – vada deprivata perché alla base vi sia stato un giudizio speciale.

La rinuncia al contraddittorio basata sul consenso, manifestato dall'imputato che opta per il rito abbreviato, se è compensata da benefici premiali sulla pena, non avrebbe portata e durata tale da omologare lo statuto probatorio del primo e del secondo grado di giudizio, come dimostrato dalla pacifica circostanza che, oggi, la prova può formarsi anche nel giudizio abbreviato d'appello, dove la

procedura camerale può ospitare episodi di rinnovazione, anche tenuto conto delle dinamiche istruttorie praticabili in prime cure.

Ebbene, l'opera di riforma del codice di rito in atto andrebbe ad incidere sulla rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p. nel giudizio abbreviato nonostante le ineccepibili ragioni spiegate dalle SS.UU. nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata del giudizio di appello. Quel che appare incomprensibile è che rispetto ad un assetto codicistico nel quale viene garantito al P.M. il diritto di impugnare le sentenze di assoluzione si mutua una previsione della Commissione Lattanzi che, però, era inserita nella più ampia previsione della non impugnabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado.

CONCLUSIONI

Muovendo dal "disallineamento" tra il termine dell'emergenza sanitaria, che in periodo pandemico ha regolato il "tempo" della normativa "eccezionale", e quello introdotto dal decreto cd. Mil-leproroghe, la Commissione ha analizzato gli aspetti maggiormente critici.

Rimettiamo il presente documento all'Ufficio di Presidenza perché ne valuti la diffusione alle Camere penali territoriali e lo offra alla discussione del Consiglio del 19 marzo 2022 (punto n. 2 dell'o.d.g.) per l'analisi, l'integrazione e l'eventuale approvazione.